

DELIBERA N. 421/19/CONS

CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE MODIFICHE ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTO A FAVORE DI OPERE EUROPEE E DI OPERE DI PRODUTTORI INDIPENDENTI DI CUI ALLA DELIBERA N. 595/19/CONS COSÌ COME MODIFICATA DALLA DELIBERA N. 24/19/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 17 ottobre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi*”;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito “*Testo unico*”;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “*Disciplina del cinema e dell’audiovisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, recante “*Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell’art. 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”, di seguito “*Decreto*”;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 giugno 2008, n. 128;

VISTO il Regolamento allegato alla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata, da ultimo dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito anche “*Regolamento quote*”;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante “*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”, di seguito anche “*Regolamento deroghe*”;

VISTA la delibera n. 595/18/CONS, del 12 dicembre 2018, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, con la quale l’Autorità ha adottato la normativa di dettaglio in materia di produzione audiovisiva europea in attuazione di quanto prescritto nel *Decreto*;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” ed in particolare, l’art. 1, comma 1142;

VISTA la delibera n. 24/19/CONS, del 22 gennaio 2019, recante “*Modifiche al regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti di cui alla delibera n. 595/18/CONS*”, con la quale l’Autorità ha recepito la proroga dei termini disposta dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO il decreto legge 28 giugno 2019 n. 59, recante “*Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020*” (di seguito, anche *Decreto Legge*), così come convertito con modifiche nella legge 8 agosto 2019, n. 81, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020*” (di seguito, anche legge n. 81/2019);

VISTO in particolare l’art. 3 della legge n. 81/19 il quale modifica talune disposizioni del *Testo unico* in materia di “*quote europee*” segnatamente attraverso la rimodulazione delle soglie di programmazione e di investimento, l’introduzione di misure di flessibilità e la previsione di un particolare regime per i fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari stabiliti all’estero;

CONSIDERATO, quanto alle quote obbligatorie, che la legge n.81/2019 fissa al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore delle nuove soglie. Tali disposizioni, essendo vincolanti e non oggetto di ulteriori interpretazioni da parte dell'Autorità, sono trasposte nello schema di Regolamento sottoposto a consultazione pubblica;

CONSIDERATO che il comma 3 dell'art. 44-*quinquies* come modificato e integrato della legge n. 81/2019, di conversione del decreto legge n. 59/2019, con specifico riferimento alle modalità di assolvimento degli obblighi di programmazione ed investimento introduce misure di flessibilità laddove prevede che: “[...] *qualora un fornitore di servizi media audiovisivi non abbia interamente assolto agli obblighi previsti nell'anno, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tal anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo*”;

CONSIDERATO che, con riferimento agli obblighi di investimento per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in un altro Stato membro, il decreto legge n. 51/2019, nell'introdurre il comma 1-*bis* all'art. 44-*quater*, dispone che l'Autorità, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, definisca con proprio regolamento le modalità con le quali la quota di cui al comma 1, *lett. b*), del suddetto art. 44-*quater* “*può essere innalzata, in misura non superiore al 20 per cento, in relazione a modalità d'investimento che non risultino coerenti con una crescita equilibrata del sistema produttivo audiovisivo nazionale, nonché sulla base dei seguenti criteri: a) il mancato stabilimento di una sede operativa in Italia e l'impiego di un numero di dipendenti inferiore a venti unità, da verificare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorità, comporta l'aumento dell'aliquota fino al 3 per cento; b) il mancato riconoscimento in capo ai produttori indipendenti di una quota di diritti secondari proporzionale all'apporto finanziario del produttore all'opera in relazione alla quale è effettuato l'investimento, ovvero l'adozione di modelli contrattuali da cui derivi un ruolo meramente esecutivo dei produttori indipendenti comporta l'aumento dell'aliquota fino al 4,5 per cento*”;

RILEVATA l'esigenza, al fine di assicurare l'efficiente esercizio dell'azione amministrativa e, al contempo la trattazione organica e armonizzata della materia, di procedere alle conseguenti modifiche ed integrazioni del Regolamento di cui alla delibera 595/19/CONS, come modificata dalla delibera n. 24/19/CONS, facendo dunque salve quelle previsioni non incise dalla nuova normativa di rango primario;

RITENUTO di sottoporre a consultazione pubblica lo schema di Regolamento con specifico riferimento alle nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 81/2019;

RITENUTO congruo il termine di 30 giorni entro il quale i soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31, del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È sottoposto a consultazione pubblica lo schema di Regolamento di cui all'Allegato A alla presente delibera, di cui forma parte integrante, recante "*Consultazione pubblica sulle modifiche allo Schema di Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti di cui alla delibera n. 595/19/CONS, così come modificata dalla delibera n. 24/19/CONS*". L'allegato B reca il testo coordinato.
3. La definizione dei criteri tecnici ed editoriali di messa in rilievo delle opere europee sui servizi di media audiovisivi a richiesta di cui all'art. 44-*quater*, commi 3 e 4, del *Testo unico*, è riportata nell'Allegato C alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
4. Le modalità di consultazione sono riportate nell'Allegato D alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

Roma, 17 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi